SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Corte suprema di cassazione

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 641ª seduta pubblica lunedì 5 dicembre 2011, alle ore 18 con il seguente

Ordine del giorno:

alle ore 18

Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sui provvedimenti urgenti di politica economica.

11A15874

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 4 novembre 2011 con cui il Presidente della regione Toscana - Commissario delegato chiede una proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15393

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dal Commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Vista la nota del 19 ottobre 2011 del Commissario delegato - Presidente della regione Calabria con la quale, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, n. 3918, ha chiesto una proroga dello stato di emergenza;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Parma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Parma;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 settembre 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parma è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Ciclosi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Parma è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pietro Vignali.

Il citato amministratore, in data 29 settembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 ottobre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parma ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Ciclosi.

Roma, 21 novembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

11A15426

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 22 novembre 2011 il territorio della provincia di Messina è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed abbondanti precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, nonché movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, nonché l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e marittimi, determinando disagi alla popolazione interessata e la compromissione delle attività commerciali, industriali e agricole delle zone interessate;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno provocato la perdita di vite umane, feriti, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Vista la nota n. 4298 del 24 novembre 2011 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto lo stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15725

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2011.

Rilascio della licenza di giardino zoologico al Parco Natura Viva – Garda Zoological Park S.r.l., in Bussolengo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/2005;

Vista la nota del 7 novembre 2005 con la quale il Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 73/2005, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto all'Allegato;

Vista la nota DPN/1D/2006/11012 del 18 aprile 2006 con cui si chiedeva al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la designazione degli esperti preposti all'ispezione presso la struttura Parco Natura Viva - Garda Zoological Park per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005, così come previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 4, punto *B)* dello stesso decreto legislativo;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato prot. 200601349 pos 1/a del 4 maggio 2006, con cui è stata designato il dott. Luca Brugnola quale esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DGVA/21243 del 1° giugno 2006, con cui è stato designato esperto per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura il prof. Sergio Papalia;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura, prot. DPN/1D/2006/16802 del 27 giugno 2006, con cui la commissione di esperti è stata incaricata di effettuare il sopralluogo in data 28 giugno 2006;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che dal verbale redatto dalla Commissione, trasmesso in data 13 luglio 2006, il Parco Natura Viva - Garda Zoological Park, risulta essere in possesso dei requisiti di cui dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 4 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. Località Figara, 40 - 37012 Bussolengo (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

11A15234

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2011.

Revoca del riconoscimento all'Istituto «Telos – Associazione italiana di psicoterapia comunicativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 31 luglio 2006 con il quale l'Istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 di autorizzazione al cambiamento di denominazione in «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa»;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma e all'aumento degli allievi;

Considerato che con nota del 2 novembre 2011 il rappresentante legale del suddetto Istituto ha chiesto la chiusura del suddetto Istituto a causa dall'inattività della scuola da circa 2 anni;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento disposto con decreto in data 31 luglio 2006 dell'Istituto «Telos - Associazione italiana di psicoterapia comunicativa» di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: LIVON

11A15233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Modalità di interconnessione a ClicLavoro di Università e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, così come modificato dall'art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre definire le modalità di interconnessione al portale ClicLavoro e l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "ClicLavoro" il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

b) "Università" le Università statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

d) "Attività di intermediazione", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione.

2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresì ai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.

3. Il presente decreto definisce:

a) Le modalità di interconnessione a ClicLavoro;

b) le modalità di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Flussi informativi di ClicLavoro

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le credenziali utili all'interconnessione a ClicLavoro.

2. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

3. Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le Università autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Iscrizione all'Albo informatico

1. Per consentire l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla Sezione III dell'Albo è aggiunta la seguente "Sub-Sezione III.1 - Regimi particolari di intermediazione".

2. L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui al comma precedente avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generate per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle apposite sub-sezioni, le Regioni comunicano alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati.

Art. 5.

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12.000 nonché la cancellazione dall'Albo.

2. Ai soggetti cancellati dall'Albo è fatto comunque divieto di esercitare l'attività di intermediazione.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, registro n. 13, foglio n. 347

ALLEGATO *1*

CV Studenti

Sezione 1 - Dati Scuola/Università

Codice fiscale Scuola/Università*

Codice Scuola/Università*

Denominazione Scuola/Università *

Sezione 2 - Dati corso di studi

2.1 Università

Facoltà (*)

Corso di laurea/specializzazione (*)

Anno di corso (*)

2.2 - Scuola

Tipo Scuola (*)

Corso di diploma(*)

Indirizzo di studi (*)

Sezione 3 - Dati personali dello studente

3.1 - Dati personali

codice fiscale *

cognome *

nome *

sesso* data di nascita *

comune o in alternativa stato straniero di nascita * cittadinanza *

3.2 - Domicilio

comune di domicilio * CAP

3.3 - Recapiti

Indirizzo di domicilio

Numero di telefono

Numero di fax

Numero di telefono cellulare

Indirizzo di posta elettronica*

Tipo social network (*) — Se viene compilato il campo "Tipo social network" deve essere compilato anche il campo "Account social network"

Account social network (*) — Se viene compilato il campo "Account social network" deve essere compilato anche il campo "Tipo social network"

Sezione 4 - Dati curriculari

4.1 - Istruzione [illegible]

Titolo di studio(*)

Descrizione

Votazione conseguita

4.2 - Formazione

Titolo corso di formazione (*)

Sede — Durata

Indicare se ore/giorni/mesi

Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite

Qualifica eventualmente conseguita

4.3 - Conoscenze linguistiche

Lingua conosciuta(*)

Letto(*)

Scritto(*)

Parlato(*)

4.4 - Conoscenze informatiche

Tipo conoscenza (*)

Eventuali specifiche

4.5 Esperienze lavorative

Tipo esperienza (*)

Principali mansioni e responsabilità (*)

Data inizio Data fine

4.6 - Professione desiderata e disponibilità

Professione desiderata (*)

Esperienza nel settore

Breve descrizione e durata dell'esperienza

Disponibilità ad effettuare trasferte

Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio

ALLEGATO *2*

COMUNICAZIONE

di inizio dell'attività di intermediazione di lavoro

dei soggetti di cui all'articolo 6, commi *1* e *2* del Decreto Legislativo n. 276/2003)

AL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale Politiche dei Servizi per il lavoro

Dgmercatolavorodiv02@lavoro.gov.it

Denominazione del soggetto ____________________

C.F. ____________________ P. IVA ____________________

con sede in ____________________

comune di ____________________ provincia di ____________________

regione ____________________ stato ____________________

cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del legale rappresentante

____

COMUNICA

l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione in qualità di ...., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

****

☐ Dichiara di svolgere l'attività di intermediazione e si impegna all'invio delle informazioni relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D. lgs 276/03. Al contempo provvede alla pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.

☐ Si impegna a pubblicare i curricula dei propri studenti, compresi i diplomati e i laureati per un periodo di un anno dal conseguimento del titolo di studio sui propri siti web (solo per le Università e gli istituti di scuola secondaria superiore)

☐ Richiede l'inserimento all'Albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall'articolo 6, comma 4 del D. lgs n. 276/03.

☐ Allega copia fotostatica del documento di identità debitamente firmata in originale.

Data ____________

FIRMA AUTENTICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

11A15592

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2011.

Iscrizione di varietà di frumento duro al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la comunicazione della ditta F.lli Menzo S.a.s. del 26 settembre 2011, con la quale si provvede a comunicare le denominazioni definitive delle varietà di frumento duro da sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di frumento duro indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle denominazioni varietali a seguito della comunicazione del Mipaaf del 26 settembre 2011, destinata alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, avente lo scopo di informare circa le nuove denominazioni varietali proposte e di stabilire una data limite per le eventuali osservazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13128	Isola	F.lli Menzo - Piazza Armerina (Enna)
13129	Orizzonte	F.lli Menzo - Piazza Armerina (Enna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A15656

DECRETO 10 novembre 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle posizioni amministrative e che tale verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
12767	Buenos	E.R.S.A. - Friuli Venezia Giulia
13062	Pepita	E.R.S.A. - Friuli Venezia Giulia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A15657

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2011.

Iscrizione della denominazione "Carciofo Brindisino" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1120 della Commissione del 30 ottobre 2011, la denominazione "Carciofo Brindisino" riferita alle categorie Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Carciofo Brindisino", registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1120 del 30 ottobre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Carciofo Brindisino", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo Brindisino»

Articolo 1
Denominazione.

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Carciofo Brindisino" è riservata ai carciofi allo stato fresco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006, e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Descrizione del prodotto.

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Carciofo Brindisino" designa i carciofi della specie *Cynara cardunculus subsp. scolymus* (L.) Hayek riferibili all'ecotipo "Carciofo Brindisino", prodotti nel territorio definito nel successivo art. 3.
Le caratteristiche morfologiche della pianta del "Carciofo Brindisino" sono rappresentate da taglia di altezza media con elevata attitudine pollonifera, foglie di colore verde, inermi con eterofillia elevata. Ciclo vegetativo da luglio a giugno; epoca di produzione autunnale-vernino-primaverile.
Il "Carciofo Brindisino" ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- capolino di forma cilindrica, con altezza minima di 8 cm e diametro minimo di 6, mediamente compatto, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato intero o lievemente inciso, inerme o talvolta con una piccola spina; brattee interne di colore bianco verdastro con lievi sfumature violette, gambo non superiore a 10 cm, spessore sottile o medio;
- capolini integri, di aspetto fresco, privi di segni di avvizzimento, sani (esenti da danni provocati da parassiti), puliti, privi di odori e/o sapori estranei;
- i capolini devono essere teneri e sapidi, la parte basale delle bratte e il ricettacolo devono essere carnosi, teneri e gustosi e con un contenuto medio in fibra totale pari a 5 g per 100 g di parte edibile.
- categoria commerciale "Extra" e "I".

Articolo 3
Zona di produzione.

La zona di produzione della IGP “Carciofo Brindisino” di cui al presente disciplinare, comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Articolo 4
Prova dell’origine.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodo di ottenimento.

La tecnica di produzione della IGP “Carciofo Brindisino” è la seguente:

– il materiale da propagazione deve provenire esclusivamente da piante appartenenti all’ecotipo “Carciofo Brindisino” coltivate nell’area di produzione indicata nell’art. 3, o da vivai accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997 che utilizzano materiale di propagazione di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) proveniente dalla zona di produzione, e costituito da:
    - carducci
    - parti di ceppaia (zampe, tozzetti)
    - ovoli (ramificazioni quiescenti inserite alla base del fusto)
    - piantine micropropagate
    - piante da vivaio provenienti da germoplasma risanato
    - piante da seme
– prima dell'impianto è necessaria una lavorazione profonda del terreno alla quale ne seguono altre più superficiali;

- gli organi di propagazione, in fase di quiescenza e/o pre – germogliati, vengono trapiantati in pieno campo tra luglio e ottobre. Le raccolte dei carciofi iniziano dal 1 novembre e terminano il 30 maggio dell'anno successivo;
- la densità di piantagione non deve superare le 8.000 piante/ha. In funzione della tecnica colturale adottata la distanza tra le file può variare fra 80 e 120 cm sulla fila e 120 -180 cm tra le file;
- la rotazione deve essere almeno biennale, alternando il carciofo con colture miglioratrici, da rinnovo o seminativi;
- la concimazione prevede interventi di fondo e successivi apporti, anche con il metodo della fertirrigazione, durante il ciclo colturale. Le dosi massime consentite non devono superare i 300 kg/ha di azoto, i 120 kg/ha di P2O5 e i 150 kg/ha di k2O e microelementi. E' vietato l'uso di fitoregolatori di sintesi;
- per l'irrigazione devono essere previsti sistemi a microportata di erogazione;
- per il controllo delle avversità fitosanitarie e delle infestanti, nella scelta dei mezzi d'intervento è obbligatorio rispettare le norme di difesa integrata del carciofo aggiornate dalla Regione Puglia – Osservatorio Fitosanitario Regionale - e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il "Carciofo Brindisino" deve essere raccolto con cura evitando danni meccanici in tutte le fasi di raccolta, trasporto, consegna allo stabilimento di condizionamento. La raccolta deve essere eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del carciofo ad una lunghezza non superiore a 10 cm, con l'eventuale presenza di 1 o 2 foglie.
Il "Carciofo Brindisino" deve essere conservato in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a ristagni di umidità.
Il "Carciofo Brindisino" deve essere condizionato nel territorio dei comuni di cui all'art. 3 al fine di evitare danni e/o deterioramento qualitativo degli stessi. Si tratta di un prodotto facilmente deperibile che se non condizionato mal sopporta manipolazioni e spostamenti. Infatti i processi di decadimento della qualità, quali imbrunimenti ed avvizzimenti, sono tanto più evidenti quanto più aumenta il tempo di conservazione; pertanto il trasporto e il condizionamento del prodotto devono essere effettuati nei territori di produzione. Il condizionamento consiste in una o più delle seguenti operazioni:

- sgambatura: taglio totale o parziale del gambo. La porzione rimanente del gambo può inoltre essere ripulita della parte fibrosa esterna;
- spuntatura: consiste nel taglio della parte apicale delle brattee del carciofo;
- rimozione delle brattee esterne: consiste nel rimuovere le brattee più fibrose del capolino per garantire l'immediata fruibilità del prodotto;
- etichettatura ed imballaggi.

Articolo 6
Legame con l'ambiente.

Da un punto di vista storico le prime notizie sul consumo di carciofo nel Salento risalgono al 1736: in tale anno nel Seminario di Otranto risulta servito per due volte il carciofo prodotto in quell'area nel mese di aprile. Inoltre nel 1773 l'Abate Vincenzo Corrado, di Oria, riporta una quindicina di ricette in cui è presente il carciofo.
Le prime rilevazioni statistiche sulla coltivazione del carciofo in provincia di Brindisi risalgono al 1930 quando questa coltura era praticata su circa 60 ettari in particolare nei comuni di Carovigno (18 ha), Mesagne (16 ha), Brindisi (13 ha), San Vito dei Normanni (9 ha). Secondo i dati dell'ISTAT nel 1946 furono superati i 100 ha, nel 1961 i 2000 ha, nel 1965 i 5000 ha, nel 1979 i 7000 ha e negli anni 80 i 9000 ha.
Le condizioni climatiche del territorio di coltivazione del "Carciofo Brindisino", sono tipicamente mediterranee, ed hanno favorito la diffusa presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione si trovano anche nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizza la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate da padre in figlio.
Il territorio di coltivazione del "Carciofo Brindisino" conferisce ai capolini particolari caratteristiche qualitative ed organolettiche. In particolare i suoli ricchi di potassio, unitamente ai fattori umani e alle peculiarità dell'ecotipo utilizzato, conferiscono ai capolini caratteristiche di tenerezza e sapidità che sono determinati da una scarsa presenza di fibra e un elevato contenuto di inulina. Tali caratteristiche sono conferite dalla particolare composizione dei suoli, cioè i terreni sabbiosi calcarei d'origine costiera, meglio conosciuti come "tufi", che accompagnano il litorale adriatico specialmente nel tratto Brindisino.
Per struttura e composizione abbastanza fertili sono le terre sui "tufi" e le sabbie argillose; mentre sono in genere poco fertili le sabbie, le argille marnose e i terreni alluvionali sabbiosi. Generalmente sono suoli con contenuto medio di azoto, basso di fosforo ed elevato di potassio. I terreni risultano mediamente dotati di sostanza organica, hanno un pH neutro o sub-alcalino ed una buona capacità idrica di campo.
Le tecniche di coltivazione messe a punto dagli agricoltori nei territori delimitati per la produzione del "Carciofo Brindisino" unitamente alle condizioni pedoclimatiche del suddetto territorio, conferiscono la precocità che consente la presenza sul mercato già dal mese di ottobre; inoltre la tenerezza e delicatezza dei capolini, in particolare nella parte basale delle brattee, ed il ricettacolo carnoso e gustoso, rappresentano caratteristiche di pregio per le varie destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo rimangono pressoché invariate nel corso dei cicli produttivi, a motivo della standardizzazione della tecnica colturale.

La giacitura pianeggiante del territorio consente di ottenere una produzione di capolini con caratteristiche morfologiche omogenee.
Tutto l'areale è caratterizzato da clima mediterraneo con inverni miti ed estati caldo-umide, per effetto dell'azione di eventi atmosferici del mediterraneo Nord orientale. La media delle temperature nei mesi freddi si attesta intorno ai 9°C, mentre nei mesi caldi attorno ai 25,5 °C. Non si riscontrano, se non in rari casi, fenomeni di forti escursioni termiche. Le precipitazioni, frequenti in autunno e in inverno, si attestano attorno ai 550 mm. di pioggia/anno. La primavera e l'estate sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità.
L'armonia fra questi elementi pedoclimatici contraddistingue il nostro territorio rendendolo particolarmente adatto alla produzione del "Carciofo Brindisino" con qualità specifiche tali da caratterizzarlo e farlo apprezzare dai mercati nazionali ed esteri.
La spiccata vocazione del territorio ha portato, negli ultimi decenni, all'incremento della superficie coltivata a carciofo, tanto che attualmente circa il 20% della produzione nazionale di carciofi proviene dalla provincia di Brindisi.

Articolo 7
Controlli.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006 dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brindisi Via Bastioni Carlo V n. 4/6 – 72100 Brindisi - Tel.: + 39-0831-22 81 11, Fax: +39-0831-22 82 10, e-mail: segreteria.generale@br.camcom.it.

Articolo 8
Etichettatura e Imballaggi.

Il "Carciofo Brindisino" viene immesso al consumo utilizzando contenitori, con capienza da un minimo di "1" (un) carciofo fino ad un massimo di "25" (venticinque) carciofi, realizzati con materiale di origine vegetale, di cartone o altro materiale riciclabile consentito dalla normativa, chiusi con un sigillo che dopo l'apertura diviene inutilizzabile.
Su ogni confezione deve essere apposto il logotipo della IGP più avanti descritto ed una etichetta sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:

- la denominazione "Carciofo Brindisino" e il simbolo comunitario IGP;
- nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del confezionatore e del produttore di carciofi;
- categoria di qualità "Extra" o "I";

- il numero dei carciofi o dei capolini;
- ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Tutte le diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppate nel medesimo campo visivo e presentate in modo chiaro, leggibile e indelebile.
Il logotipo IGP "Carciofo Brindisino" è costituito da un cerchio con bordo dentellato, di colore arancio chiaro, recante al centro un'immagine antropomorfa di un carciofo di colore verde.
Alle spalle dell'immagine del carciofo, sulla sinistra, è rappresentata la stilizzazione del monumento al Marinaio della città di Brindisi. Sempre sullo sfondo sono rappresentati inoltre il cielo, il mare e la terra, quest'ultima come simbolo dell'agricoltura.
L'immagine del carciofo è contornata da una cornice, sempre di forma circolare e di colore arancione, che riporta all'interno la dicitura: "IGP CARCIOFO BRINDISINO" di colore verde scuro.
Il logotipo IGP "Carciofo Brindisino" è costituito dal marchio rappresentato nella seguente immagine, la cui massima riduzione consentita è fissata in 2 cm di diametro. Sono inoltre utilizzabili anche la versione in bianco e nero e monocromatica di colore verde
E' vietata l'aggiunta di qualunque qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare, e/o eventuali indicazioni accessorie aventi carattere laudativo o tendenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto.

logo Carciofo IGP - Proporzioni, Riduzione minima, Colori, Font

logo Carciofo IGP - Proporzioni, Riduzione minima, Colori, Font

Pantone 130 C (25%)	Pantone 350 C	Pantone 377 C	Pantone 130 C
Pantone 632 C (50%)	Pantone 632 C	Pantone 154 C	

font: Optima ExtraBlack

logo Carciofo IGP - Colore, versione monocromatica

font: Optima ExtraBlack

logo Carciofo IGP - Colore, versione monocromatica

nella versione monocromatica, le percentuali devono essere le seguenti:

font: Optima ExtraBlack

11A15388

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Ficodindia dell'Etna DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ficodindia dell'Etna".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 214 del 26 agosto 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP con sede legale in Contrada Scirfi s.n. - 95033 Biancavilla (CT), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle

attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP, con sede legale in Contrada Scirfi s.n. – 95033 Biancavilla (CT), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Ficodindia dell'Etna» registrata con Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 214 del 26 agosto 2003.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Ficodindia dell'Etna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Ficodindia dell'Etna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ficodindia dell'Etna» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A15389

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2011.

Iscrizione della denominazione "Brovada" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1119 della Commissione del 31 ottobre 2011, la denominazione «Brovada» riferita alle categorie Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Brovada», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Brovada», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1119 del 31 ottobre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Brovada», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brovada»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Brovada» è riservata al prodotto, ottenuto attraverso la macerazione, la fermentazione e il fettucciamento dell'ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart) «rapa da brovada» che rispetta le condizioni e le caratteristiche stabilite nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP «Brovada» identifica un prodotto ottenuto dalla trasformazione dell'ecotipo locale «rapa da brovada» che deve presentare alla maturazione in campo le seguenti caratteristiche:

radice a forma cilindrica o tronco conica che facilita il lavoro di fettucciamento;

lunghezza minima 12 cm;

polpa soda e succosa di colore bianco;

epidermide con una colorazione rosso-violacea a partire dal colletto e fino a 2/3 della lunghezza complessiva, la parte restante bianca;

radice interrata almeno per 1/3 della sua lunghezza totale.

Il prodotto viene immesso al consumo grattugiato a fettucce con le seguenti caratteristiche:

consistenza croccante ed elastica, mai dura;

colore bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori legata alle caratteristiche della vinaccia utilizzata;

dimensione delle fettucce compresa tra i 3 e 7 mm;

pH compreso tra 3,4 e 3,8;

acidità volatile non superiore a 5,5 mg/g espressa come acido acetico;

sapore acido senza sentori di vegetale fresco;

aroma pungente di vinaccia.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e condizionamento della «Brovada» DOP è compresa all'interno delle Province di Gorizia, Pordenone e Udine, nel territorio censuario ed amministrativo dei seguenti comuni, limitatamente ai territori presenti sotto i 1.200 metri slm:

Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Pordenone:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

COLTIVAZIONE DELLE RAPE

L'ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart), «rapa da brovada» è iscritto al Registro regionale per la «tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla sezione vegetali. La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende ricadenti nell'areale di produzione.

È ammessa la riproduzione, selezione e coltivazione delle sementi ottenute esclusivamente per autoproduzione o approvvigionamento da un soggetto riconosciuto e inserito nel sistema di controllo di cui al successivo art. 7.

Preparazione del terreno.

Precessione colturale: la rapa viene coltivata in successione ai cereali autunno vernini (orzo e frumento) o all'erba medica o su terreno libero dalla precedente annata agraria. La coltivazione della rapa non può succedere a se stessa o alle altre specie della famiglia delle Cruciferae.

Semina.

La semina avviene in modo scalare esclusivamente dal 15 giugno al 30 di agosto, utilizzando delle seminatrici a file da ortaggi; la semina può avvenire anche manualmente tramite la distribuzione del seme a spaglio.

La semina deve avere una densità massima di 180.000 piante ettaro.

Concimazione.

Devono essere sempre rispettati i seguenti massimali di concimazione chimica per ettaro di coltura nel caso dell'azoto da 0 a 60 unità/anno, per il fosforo da 0 a 90 unità/anno per il potassio da 0 a 120 unità/anno.

Raccolta delle rape.

La raccolta delle rape deve iniziare a partire dal 1° settembre e quando le foglie basali della rapa ingialliscono e appassiscono e deve concludersi entro il 31 dicembre. La produzione massima dell'ecotipo rapa da brovada non deve superare le 45 tonnellate ettaro.

Le rape dopo la raccolta possono:

essere immediatamente scollettate in campo sia manualmente utilizzando un coltello oppure tramite l'impiego di mezzi meccanici per la raccolta in campo dei tuberi;

non essere scollettate. In questo caso devono essere ridotte le foglie e accorciate a «ciuffo» senza intaccare la polpa.

Conservazione delle rape.

Le rape scollettate devono essere:

avviate entro 24 ore dalla loro raccolta alle successive fasi di lavaggio e di immissione nei tini/contenitori per la fase di macerazione - fermentazione;

conservate senza essere lavate per un periodo massimo dal giorno della raccolta:

di 10 giorni se questa avviene durante il mese di settembre;

di 20 giorni se questa avviene durante il periodo compreso tra il 1° di ottobre al 31 dicembre (data ultima di conservazione delle rape scollettate 20 gennaio).

Le rape non scollettate possono essere conservate per un periodo massimo di 40 giorni dalla raccolta.

Le rape che vengono conservate devono essere stoccate in locali che assicurino una temperatura compresa tra gli 0 e i 25°C e un buon arieggiamento naturale e/o forzato.

Le rape devono essere riposte in cassoni di legno e/o plastica oppure in sacchi di rete per tuberi e radici. Solo le rape non scollettate possono essere stoccate alla rinfusa con un altezza del cumulo mai superiore agli 80 cm.

È ammessa la conservazione delle rape scollettate e non scollettate in cella frigorifera a temperature comprese tra 0 e 4°C e una umidità relativa compresa tra 80 e 95%, per un periodo massimo di 4 mesi dal giorno della raccolta.

Lavaggio delle rape.

Le rape sono lavate sia manualmente che con attrezzature meccaniche; devono sempre essere immesse nei tini/contenitori entro le 72 ore successive al momento del loro lavaggio.

Le rape non utilizzate immediatamente dopo il lavaggio, devono essere lasciate asciugare in locali condotti a una temperatura compresa tra i 0 e i 25°C, sempre nel rispetto dei tempi sopra indicati.

TECNICA E METODO PER L'OTTENIMENTO DELLA BROVADA

Materie prime per la formazione della massa fermentante:

Rapa da brovada, ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart), di cui all'art. 2;

Vinaccia con le seguenti caratteristiche:

proveniente esclusivamente dalla vinificazione di uve appartenenti ai vitigni a bacca rossa dell'area delimitata all'art. 3;

priva di muffe e marciumi evidenti;

asciutta e facile da sminuzzare;

Acqua.

Ingredienti facoltativi:

Uva pigiata: proveniente da vitigni a bacca rossa coltivati nell'area delimitata all'art. 3 da mescolare esclusivamente alla vinaccia.

Vino rosso: ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area delimitata all'art. 3.

Aceto di vino rosso.

Sale marino grosso.

Non è ammesso l'uso di conservanti e coloranti.

Conservazione della vinaccia.

L'ingrediente vinaccia se non viene utilizzato entro 30 giorni dal momento della sua pigiatura deve essere conservato per un periodo massimo di 13 mesi e, in questo caso, non deve essere mai stata utilizzata.

La conservazione deve avvenire in locali che garantiscano temperature comprese tra gli 0 e i 30°C.

I due metodi di conservazione della vinaccia ammessi sono:

mantenimento al riparo dalla luce in contenitori di plastica per alimenti e/o vetroresina e/o acciaio, il prodotto a tal fine deve essere pressato e il contenitore sigillato per evitare ogni contatto con l'aria;

mescolamento con del vino ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area di produzione in una proporzione massima del 50% in volume, in contenitori di plastica per alimenti e/o vetroresina e/o acciaio che vengono lasciati aperti.

Preparazione e riutilizzo della vinaccia acidificata.

È ammessa la «acetificazione» della vinaccia prima che la stessa venga utilizzata per la stratificazione. Tale processo consiste nella macerazione della vinaccia da sola o addizionata agli ulteriori ingredienti nelle seguenti proporzioni:

per 100 Kg di vinaccia, acqua da 0 a 15 litri;

per 100 Kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area di produzione di cui all'art. 3, da 10 a 20 litri;

per 100 Kg di vinaccia, uva a bacca rossa pigiata, ottenuta da vitigni coltivati nell'area di produzione di cui all'art. 3, da 30 a 50 Kg;

per 100 Kg di vinaccia, vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area di produzione di cui all'art. 3, da 10 a 20 litri e uva a bacca rossa pigiata, ottenuta da vitigni coltivati nell'area di produzione di cui all'art. 3, da 30 a 50 Kg in proporzioni variabili tra loro.

La macerazione deve avvenire in condizioni aerobiche per un periodo compreso tra i due e i trenta giorni; deve essere sempre garantita l'assenza dell'odore di muffa.

È ammesso il riutilizzo della vinaccia acidificata usata durante un processo fermentativo per la preparazione di nuovi tini durante la stessa annualità produttiva.

Se riutilizzata, deve essere eliminato sempre e completamente lo strato superficiale chiamato «cappello».

Preparazione della massa fermentante.

I contenitori in cui viene eseguito l'intero processo di fermentazione devono essere in legno, vetroresina, acciaio inox o plastica per alimenti.

Le rape vengono quindi disposte nei tini/contenitori a strati con la vinaccia in modo alternato. Nella creazione degli strati deve sempre essere utilizzata una quantità di vinaccia pari ad un minimo del 25% del peso delle rape immesse e massimo del 100% del peso delle rape immesse.

L'ultimo strato deve essere sempre costituito da vinaccia che assicuri la completa immersione dello strato più superficiale di rape per evitare ossidazioni e processi degenerativi.

È ammesso distribuire il sale marino grosso a spaglio sopra ogni strato di vinaccia o al completamento della stratificazione alternata. La quantità di sale eventualmente aspersa non deve superare lo 0,5% della quantità in peso di rape immesse nel tino/contenitore.

Dopo la preparazione della massa fermentante ogni tino viene coperto con tavole di legno non trattato.

Caratteristiche del liquido di fermentazione.

A completamento della stratificazione si procede all'aggiunta di sola acqua oppure di acqua con l'aggiunta dei seguenti ingredienti:

aceto di vino rosso tra lo 0 e il 10% del totale del liquido utilizzato,

vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area di produzione di cui all'art. 3, tra lo 0 e il 10 % del totale del liquido utilizzato,

aceto di vino rosso e vino, in proporzioni diverse tra loro, per una quantità totale compresa tra lo 0 e il 10%.

L'acqua o la soluzione acquosa deve essere versata fino a riempire completamente il contenitore. Il processo di riempimento deve essere completato entro il giorno successivo.

Sono ammessi nei primi quattro giorni dall'inizio del processo di macerazione/fermentazione rabbocchi con l'acqua o con la stessa soluzione acquosa precedentemente utilizzata.

Una volta estratte le rape è ammessa la riutilizzazione del liquido di fermentazione per la preparazione di nuovi tini. Il liquido deve avere il caratteristico odore acido e non deve essere oleoso.

Caratteristiche e durata del processo fermentativo.

I locali dove vengono posti i tini/contenitori per la fermentazione devono avere una temperatura ambientale compresa tra gli 8 e i 25°C.

La temperatura della massa fermentante a partire dal quarto giorno dalla copertura del tino/contenitore, deve essere monitorata al fine di assicurare una temperatura compresa tra i 10 e i 22°C.

La durata del processo non deve essere mai inferiore:

ai 25 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante il mese di settembre;

ai 30 giorni per il prodotto avviato alla produzione durante i mesi da ottobre a marzo.

La conformità del processo fermentativo della massa è da considerare concluso quando la rapa tagliata a metà presenta:

la parte interna con la caratteristica colorazione bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori legata alle caratteristiche della vinaccia utilizzata proveniente esclusivamente dalla vinificazione di uve dell'area di produzione di cui all'art. 3 appartenenti a vitigni a bacca rossa;

un aroma di vinaccia;

non deve avere odore o sapore di rapa fresca;

elasticità, ovvero un pronto ripristino della superficie sottoposta a pressione manuale.

Preparazione del prodotto per l'immissione al consumo.

Dopo la fase fermentativa, una volta estratte dai tini le rape vengono ripulite dalla vinaccia e lavate esclusivamente con acqua. Il prodotto che non viene lavato subito deve essere conservato esclusivamente nel liquido di fermentazione filtrato dalla vinaccia, per un massimo di 48 ore.

Si procede alla selezione e pelatura delle rape. Deve essere eliminato il prodotto che presenta i seguenti difetti: ammaccature e muffe profonde, non eliminabili con il taglio e la pulizia; parti annerite e fibrose, eccessiva mollezza al tatto.

Le rape idonee vengono fettucciate con la grattugia con fori di dimensioni non inferiore ai 3 mm e non superiore ai 7 mm al fine di ottenere il così detto «taglio a fiammifero». Tutte queste operazioni possono essere eseguite sia manualmente che meccanicamente.

Il prodotto fettucciato, che non viene immediatamente messo nei contenitori destinati all'immissione al consumo (nelle tipologie previste dal successivo art. 8), deve essere conservato in contenitori di plastica per alimenti dotati di chiusura riposti in locali con una temperatura compresa tra i 4 e i 10°C, per un massimo di 48 ore.

Durante questa fase è vietata l'aggiunta al prodotto di qualsiasi liquido e/o additivo.

Nelle confezioni da immettere al consumo viene aggiunto del liquido derivante dal naturale rilascio dell'acqua presente nei tessuti della rapa o formato artificialmente da una soluzione composta esclusivamente da acqua e aceto di vino rosso e/o vino, ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell'area di produzione di cui all'art. 3, addizionati in una misura compresa tra il 2 e il 10% del totale del liquido utilizzato.

Il liquido deve essere presente in una proporzione compresa tra 200 e 250 ml per ogni chilogrammo di prodotto.

Conservazione del prodotto finito.

Una volta confezionato il prodotto deve essere conservato in locali chiusi, al buio, con una temperatura compresa tra 4 e 10°C per un periodo massimo di 15 giorni.

La «Brovada» è un prodotto agro-alimentare strettamente legato a un consumo stagionale, pertanto la preparazione delle massa fermentante può avere inizio esclusivamente a partire dal 1° settembre fino al 31 marzo.

L'immissione al consumo della «Brovada» è ammessa a partire dal 26 di settembre e deve concludersi il 15 maggio di ogni anno.

È necessario che il condizionamento del prodotto, prima dell'immissione al consumo, avvenga nel luogo di produzione in modo da ridurre al minimo i rischi di alterazione dello stesso. Nel caso di spostamento/trasporto il liquido naturalmente rilasciato dalle rape dopo il processo di fettucciamento è soggetto a fenomeni di degradazione con alterazione dei principali parametri chimico-organolettici.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La «Brovada» è un prodotto tipico, originale ed esclusivo dell'area di produzione definita nel precedente art. 3, tutto quello che la riguarda è unico a partire dal nome che non è traducibile se non spiegando le modalità di preparazione di questo prodotto. Della parola «Brovada» esistono in Friuli Venezia Giulia alcune varianti locali quali: broada, broade, brovade, bruade, sbrovada, sbrovade, tutte verosimilmente originate dalla base longobarda breowan, cioè bollire. Termini simili derivanti da tale verbo si ritrovano in parlate dialettali di altre parti d'Italia ma, solo nell'area delimitata essi sono usati come sostantivo per individuare questo alimento ottenuto dalle rape. Questa particolarità linguistica conferma che, anche se la rapa è diffusa in un area produttiva ben più vasta, la fermentazione con la vinaccia, la preparazione con la grattugia e il suo uso in numerose e popolari ricette è oggi esclusivo di questa zona compresa nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'ecotipo utilizzato è stato selezionato in funzione dell'ambiente specifico dell'area di produzione delimitata e nell'ottica di migliorare le caratteristiche organolettiche della «Brovada». La «rapa da Brovada» presenta una radice di grandi dimensioni dalla singolare forma cilindrica, particolarmente adatta al processo di fettucciamento, un tempo solo manuale; la polpa soda e succosa consente la produzione di una «Brovada» croccante ed elastica con un giusto equilibrio tra sapore piccante e grado zuccherino. La fisiologia della rapa è naturalmente in stretta correlazione con le caratteristiche del suolo, la disponibilità idrica e il clima nell'ambiente della zona di produzione. La temperatura estiva, ottimale in funzione dell'energia solare disponibile e del tempo di esposizione alla luce, favorisce l'attività vegetativa e permette un'elevata elaborazione di carboidrati e aminoacidi liberi. La temperatura autunnale, periodo in cui si conclude la maturazione della rapa, caratterizzata da una buona escursione termica e cioè dall'alternanza tra giornate calde, che favoriscono l'attività metabolica di sintesi delle sostanze di riserva, e le notti fresche, che rallentano l'attività respiratoria della pianta, a vantaggio della serbevolezza della polpa e dell'aumento delle dimensioni delle radici che risultano ricche di zuccheri e di ottimo calibro. I terreni al disotto dei 1200 metri s.l.m., limite di coltivazione di questo ortaggio nella zona di produzione delimitata, dedicati alla coltura sono sciolti e con scarso contenuto di scheletro con una tessitura caratterizzata da permeabilità ed ottimo drenaggio che permettono una elevata presenza di ossigeno. Ciò rende la rapa meno sensibile agli attacchi parassitari ga-

rantendo uno sviluppo perfettamente sano. I caratteri peculiari del suolo, uniti alla mitezza della temperatura nel periodo vegetativo, agiscono direttamente sull'accrescimento della rapa permettendo una produzione di ottimo livello qualitativo soprattutto in termini di tenerezza e assenza di fibrosità. La produzione della «Brovada» richiede un altro ingrediente fondamentale: la vinaccia, anch'essa risultato della specifica interazione tra vitigni rossi e il territorio friulano.

In molte fasi del processo di elaborazione, la conoscenza ed esperienza diretta dei produttori friulani hanno un ruolo determinante. Cruciali sono alcuni passaggi: il processo di acidificazione della vinaccia, la sua «valutazione» in funzione del quantitativo da utilizzare, la corretta esecuzione della stratificazione nei tini, la determinazione della durata del processo fermentativo delle rape e l'individuazione della sua conclusione. Molti sono i fattori che interagiscono con il corretto evolversi dei due processi di inacidimento: delle vinacce ad opera dei batteri acetici e delle rape ad opera di batteri lattici. Guidare una corretta fermentazione solo sulle basi dell'osservazione e dell'esperienza è certamente un fatto di cultura e del fatto che si tratti di cultura tutta e solo friulana è confermato da una ricca documentazione.

Numerosi sono i riferimenti storici che testimoniano la presenza di questo prodotto nella zona descritta all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Nella «Cronaca inedita» di Jacopo Valvasone di Maniago (Storico del XVI secolo) circa le «Incursioni dei turchi in Friuli» pubblicate a Udine nel 1860, Tip. Tombetti - Murero, troviamo il seguente passaggio a testimonianza dell'abitudine nell'anno 1478 di conservare in questo territorio le rape in vinaccia:

«(…) Fra le molte crudeltà ne racconterò questa sola successa nella detta ultima incursione (il fatto avvenne nel villaggio di Palse presso Pordenone), (…) una povera contadina (…) s'ascose dietro ad un tinazzo che era pieno di rape conservate ne raspi d'uva, come ancora si costuma di fare in questi nostri paesi (…)».

Troviamo una descrizione del modo di fare e conservare le rape in uno scritto del prof. Filippo Re negli «Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia» Tomo Quinto - Gennaio, Febbraio e Marzo 1810. Il procedimento, riportato quasi duecento anni fa, dall'illustre studioso di agraria, è per gli aspetti salienti quello seguito ancor oggi per produrre la «Brovada».

Ne conferma la peculiarità friulana:

E. Sartorelli, «Uno sguardo alla gastronomia friulana» in «Sot la nape», Bollettino trimestrale della società filologica friulana n. 1 Udine, 1960 gennaio–marzo. A proposito della «Brovada» l'autore riporta che è: «… un piatto friulano di antica origine … si ottiene facendo fermentare le rape sotto le vinacce per un paio di mesi, cuocendole mano a mano che occorrono … dopo averle grattuggiate finemente».

M. Del Torre, C. del Cer, B. Natti e G. Zuliani, «Itinerari gastronomici», Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia, Udine 1974 - volume n. 2, parte seconda, pag. 1304. Gli autori parlano della «Brovada» nei seguenti termini: «La brovada rappresenta un altro dei piatti tipicissimi, esteso a tutto il Friuli …».

Non solo testi di agraria o cucina, ma anche opere di letteratura citano la «Brovada»:

Ippolito Nievo (1831-1861) nelle «Confessioni di un italiano, 1867» presenta il personaggio di Spaccafumo, mentre gusta accanto al fuoco la «Brovada»: «Fin da fanciullo egli avea tenuto usanza di buon vicino … tanto ché il vederlo capitar ogni tanto a mangiare daccanto al fuoco la sua scodella di brovada la era diventata per tutti un'abitudine»; sempre nel testo di Ippolito Nievo dalla nota dello stesso autore si rileva che la «Brovada» era: «una minestra di rape grattugiate e messe a bollire con pesto di prosciutto» e che queste rape grattugiate si mangiavano anche crude come antipasto";

Guido Piovene (1907-1974) in «Viaggio in Italia – 1957» scrive: «L'effluvio degli arrosti si unisce a quello acidulo della brovada, un piatto di rape bollite ed imbevute con gli umori della vinaccia»;

Padre Davide Maria Turoldo (1916-1992) cita la «Brovada» in un proverbio in lingua friulana: «duc lu san / che buine je uei / ma mior je doman …», ovvero «tutti lo sanno che la "Brovada" è buona oggi, ma migliore domani».

È interessante notare la rapa pure negli stemmi del comune di Ovaro (Udine), che risale ad una deliberazione del Consiglio Comunale del 3 giugno 1950, e nello stemma del Borgo San Rocco di Gorizia, chiamato anche Borgo degli Ufiei (rape).

La «Brovada» è sempre stata un piatto povero per i poveri e rappresenta per la sua semplicità e storia una testimonianza etnografica ed evolutiva della cucina del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Istituto Nord Est Qualità (INEQ) con sede in Via Rodeano n. 71 - 33038 San Daniele Del Friuli (UD) - tel. +390432-940349, fax +390432-943357, e-mail info@ineq.it

Art. 8.
Etichettatura

La «Brovada» viene immessa al consumo nelle seguenti confezioni chiuse ermeticamente:

sacchetti di plastica per alimenti da 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg;

vaschette di plastica per alimenti da 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 950 g, 1 kg, 1,05 kg, 1,1 kg, 1,15 kg, 1,2 kg, 1,25 kg, 1,3 kg, 1,35 kg, 1,4 kg, 1,45 kg, 1,5 kg, 3 kg, 4 kg;

secchielli di plastica per alimenti da 2,5 kg, 5 kg, 10 kg;

vasi di vetro da 250 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg.

L'etichetta della «Brovada», deve essere obbligatoriamente apposta su ogni singola confezione.

Sulle etichette apposte sulle confezioni dovranno apparire:

il logo

Il logo si presenta composto sostanzialmente da due elementi principali, la grafica raffigurante la stilizzazione di una rapa e il testo «BROVADA».

Il disegno della rapa si presenta con un segno grafico eseguito manualmente a cartoncino su una carta ruvida. Il risultato di questa metodologia è ben riscontrabile nell'irregolarità dei bordi che la compongono. La parte del fogliame si presenta di colore verde Pantone 355, mentre il corpo che presenta dei tratti a sfumare per indicare la rotondità a cono, è di colore rosso violaceo riferibile alla scala Pantone 220.

Il disegno completo della rapa si presenta con una angolazione di circa 20 gradi rispetto al suo asse verticale e si interseca, con parte del suo fogliame, sotto la lettera «B» della dicitura «BROVADA» scritta completamente in maiuscolo.

Il carattere impiegato per il testo «BROVADA» è il Palatino Black, mentre per il colore si fa riferimento al Pantone Blu 072 o Blu 3005.

Sotto l'insieme del logo, composto dai due elementi descritti in precedenza, trova posto la dicitura: «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA» battuta in maiuscolo con il carattere Palatino Regular ma ampliato nella sua larghezza al 120%. La misura di questo testo è pari alla lunghezza del «BROVADA». La dicitura porta nella cromia l'identico riferimento Pantone Blu 072 o Blu 3005;

il simbolo comunitario;

l'anno di produzione della vinaccia;

l'indicazione del lotto di produzione.

La denominazione «Brovada» DOP è intraducibile.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

11A15390

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2011.

Iscrizione della denominazione “Coppa di Parma” nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 30 ottobre. 2011, la denominazione “Coppa di Parma” riferita alle categorie Prodotti a basa di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.), è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall’art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta “Coppa di Parma”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta “Coppa di Parma”, registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1120 del 30 ottobre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione “Coppa di Parma”, possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione “Indicazione Geografica Protetta” solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
“COPPA DI PARMA”

Art.1
Denominazione

L’Indicazione Geografica Protetta “Coppa di Parma” è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del Prodotto

All’atto dell’immissione al consumo la “Coppa di Parma” IGP si presenta di forma cilindrica non schiacciata. Le dimensioni variano da 25 a 40 cm circa di lunghezza, e il peso non deve essere inferiore a 2 Kg. Al taglio la fetta non deve presentare parti grasse di colore giallo o molle, indici di cattiva maturazione, non debbono essere presenti muffe all’interno.

La “Coppa di Parma” IGP presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

1.Organolettiche:

- Sapore tipico di un prodotto carneo con sufficiente degradazione proteolitica sulla parte magra e lipolitica nella parte grassa, dovute ad una buona stagionatura, non presenta sapori estranei di acido fenico, farina di pesce o altro, ed ha un giusto grado di sapidità;

- Odore e profumo di una gradevole fragranza caratteristica del prodotto, rilevanti mediante steccatura con osso di cavallo sulle parti grasse e non su quelle magre, vicino alla vena principale;

- Consistenza al tatto e al taglio media, facilità nel distacco del budello, non mostra untuosità o patina superficiale, presenta omogeneità tra le parti interne ed esterne, indice dell’avvenuta graduale disidratazione e stagionatura;

- Colore della fetta privo di macchie e uniforme; di colore rosso nella parte magra e tendenzialmente roseo nella parte grassa.

2.Chimiche e chimico-fisiche:

-Sale < 5 %

-Proteine totali min.22 %

-Rapporto acqua/proteine max 2,00

-pH > 5,7

3.Parametri microbiologici

-Enterobatteri totali u.f.c./g < 10

-E. Coli u.f.c./g < 10

-Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100

Art. 3
Zona di Produzione

La zona di produzione della “Coppa di Parma” IGP è identificata dall’intero territorio amministrativo delle Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province:

-Lodi: Senna Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Borghetto Lodigiano, Brembio, Segugnago, Somaglia, Casalpusterlengo, Cotogno, Gardamiglio, San Rocco al Porto, San Fiorano, S. Stefano Lodigiano, Cavacurta, Maleo, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Castelnuovo B. D’Adda, Caselle Landi;

-Milano: San Colombano al Lambro.

-Cremona: Pizzighettone, Crotta d’Adda, Spinadesco, Acquanegra Cremonese, Sesto ed Uniti, Cremona, Gerre de Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana Po, Rivarolo del Re, Scandolara Bovara, Casteldidone, Solarolo Rainerio, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Cingia dè Botti, Cella Dati, Tornata, Calvatone, Piadina, Voltino, Derovere, CÀ d’Andrea, Sospiro, Bonemerse, Malagnino, Pieve S. Giacomo, Torre dè Picenardi, Drizzona, Isola Dovarese.

Art. 4
Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di Ottenimento

La "Coppa di Parma" IGP è ottenuta dalle carni di suino sotto indicate:

- Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano.

- Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano.

- Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano.

- In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali "post mortem" e sui prodotti stagionati.

- Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

- I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

- L'età minima di macellazione è di nove mesi.

- È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

- I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

I tagli di carne utilizzati nella produzione del "Coppa di Parma" IGP sono costituiti dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse).

Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Preparazione delle materie prime

Le frazioni muscolari sono mondate accuratamente. Dopo l'isolamento della massa muscolare si procede alla rifilatura che consiste nell'eliminazione delle parti grasse esuberanti, di aponeurosi ed eventuali frastagliature di carni, conferendo al pezzo una conformazione regolare di cilindro leggermente più sottile alle estremità, di lunghezza oscillante tra 25-40 cm circa e di peso non inferiore a Kg 2.

La rifilatura, ha lo scopo di eliminare eventuali tagli presenti nella massa muscolare ed eventuali eccedenze di parti grasse o muscolari così da eliminare il rischio di sovrapposizioni di parti carnee o di infiltrazioni anomale di muffe incompatibili con le caratteristiche finali del prodotto tipico "Coppa di Parma" IGP.

Le coppe che si presentano grassinate, punturate e molli vengono scartate.

Ingredienti

Gli ingredienti impiegati per la preparazione della Coppa di Parma sono: sale in percentuale da 2,6 a 3,5 e aromi.

Possono essere inoltre impiegati:

vino;

destrosio e/o fruttosio, secondo le disposizioni di legge;

colture starter, secondo buona prassi;

nitrito di sodio/potassio, max 150 mg/Kg;

nitrato di sodio/potassio, da 250 a 400 mg/Kg;

acido ascorbico e il suo sale, secondo le disposizioni di legge.

Salagione

La distribuzione del sale e degli altri ingredienti può venire effettuata sia manualmente che meccanicamente mediante zangolatura. Detta operazione può essere effettuata in momenti successivi durante i quali il prodotto viene conservato in celle frigorifere con temperature che variano da circa 0,5° C a circa 4° C e umidità relative controllate in modo da favorire i processi di osmosi e di disidratazione. La durata di questo periodo varia da 6 a 10 giorni.

Riposo

Finita la fase di salagione, la Coppa viene sottoposta ad un massaggio e messa a riposo in celle frigorifere con temperature da circa 0,5°C a circa 5°C, per un periodo minimo di cinque giorni.

In queste condizioni ambientali avviene ulteriore assorbimento del sale che si distribuisce uniformemente nella carne, per via osmotica, con relativa cessione di acqua.

Rivestitura - Legatura

Il prodotto passa attraverso una formatrice-insaccatrice che serve a rendere più regolare la forma e a spingere la Coppa nel budello. La rivestitura viene realizzata con colon, dritto o bondiana di bovino oppure con peritoneo parietale di suino (sunzen).

La legatura consiste in una prima azione con spago non a rete in senso longitudinale con otto o più briglie terminanti con lo stesso capo di unico spago (imbrigliatura), quindi una legatura orizzontale a spirale che parte dall'estremità più grossa, passa sopra le briglie senza fissarvisi ed arriva a due dita traverse prima dell'altra estremità. Con il capo finale della legatura a spirale con apposito attrezzo (passetto), si vanno a fissare i passi alla imbrigliatura dal basso all'alto e viceversa, in modo discontinuo con la funzione di impedire che i passi cadano verso il basso per allentamento dello spago in seguito a contrazione, per stagionatura.

Stufatura

Fase che consiste nel portare la coppa da bassa temperatura a circa 18°C nel tempo di 8-10 ore.

Asciugamento

La prima fase dell'asciugamento del prodotto con temperature-ambiente comprese tra i 13° e 23°C per arrivare il terzo giorno con U.R. % da 55-75. La fase successiva, di durata compresa tra i 12 ed i 15 giorni, porta all'abbassamento della temperatura a non meno di 14°C con U.R.% attorno a 65-85°C.

Le fasi di stufatura e asciugamento avvengono negli stessi locali allo scopo appositamente attrezzati.

Stagionatura

Fase in cui la coppa sosta in condizioni climatiche di temperature dai circa 12 ai circa 16°C e con umidità relative di 70-87 fino al completamento della stagionatura.

In queste condizioni si ha una lenta e graduale riduzione dell'umidità e si sviluppano fenomeni biochimici atti a garantire al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche ben definite.

Il periodo totale di stagionatura è, di un minimo di 60 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe da kg 2 a kg 2,6 e di 90 giorni dall'inizio della lavorazione per le coppe di peso superiore ai kg 2,6.

Le operazioni di affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo di cui all'Art.7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'Art.3.

Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l'aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore. Pertanto l'affettamento e il confezionamento della "Coppa di Parma" IGP possono essere effettuati solo in strutture site nel territorio di produzione di cui all'Art.3 del presente disciplinare di produzione e sotto il controllo dell'organismo autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

Art. 6
Legame

La reputazione della "Coppa di Parma" IGP è dimostrata da numerosi documenti recanti riferimenti e citazioni relative al prodotto in argomento.

Già alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti alla "Coppa di Parma", quale "bondiola" o "salame investito", ovvero insaccato. All'inizio del 1700 la "Coppa di Parma" viene citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo. In un inventario, redatto nel 1723 si enuncia che per poter entrare a far parte della corporazione dei "lardaroli" è necessario possedere un certo numero di salami e bondiole. Alla "Coppa di Parma" fa riferimento anche una stima degli ufficiali dell'arte dei lardaroli (1750) nonché una grida del 21 aprile 1764. Allo stesso periodo risalgono i contratti registrati dagli amministratori della

Real Casa per la somministrazione dei generi alimentari delle Cucine Reali. Si hanno notizie certe sull'ammontare dei consumi di coppe e bondiole alla corte del Duca Don Ferdinando Borbone. Dal 1800 si hanno notizie delle quantità di coppe vendute nei mercati della zona, nel 1940 l'esportazione di coppe dalla Provincia di Parma ammontava a circa 200 pezzi.

La "Coppa di Parma" IGP viene realizzata secondo le tradizioni storiche.

Nell'ambito del territorio della Provincia di Parma si è sviluppata una cultura di trasformazione di prodotti derivanti da carni suine in tempi molto antichi.

Molti prodotti salumieri nel corso di lunghissimi tempi, valutabili in secoli e talora millenni, hanno assunto qualità o caratteristiche peculiari, in stretto rapporto con l'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, dai quali ed in diversi casi deriva una meritata e particolare reputazione. Una condizione quest'ultima facilmente riconoscibile anche nella "Coppa di Parma" IGP.

La "Coppa di Parma" IGP deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di ben precisi collegamenti con l'ambiente, inteso in senso lato e comprensivo di fattori geografici naturali ed umani, che riguardano il maiale, la tecnologia di preparazione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto il loro interagire.

Una chiara linea unisce la produzione di "Coppa di Parma" IGP dalle sue origini fino ad oggi. L'industrializzazione della produzione di "Coppa di Parma" IGP è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto. Dalla metà del novecento la prassi produttiva ha confermato che in provincia di Parma molti imprenditori, industriali e artigianali, mantenendo e perfezionando particolari caratteristiche qualitative e di gusto del salume tradizionalmente denominato "Coppa di Parma" hanno usato ed usano questa denominazione per etichettare i loro prodotti che vengono realizzati nel rispetto del presente disciplinare.

Il clima come le caratteristiche dell'aria (temperature e umidità) sono quelli tipici della zona padano collinare dove si è formato storicamente il prodotto "Coppa di Parma" IGP. L'area di provenienza della materia prima e di elaborazione è delimitata da quella effettivamente delineatasi e mantenutasi nel corso del tempo nel rispetto delle tradizioni che ne hanno determinato la fama.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare, è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.

Art. 8
Etichettatura

La "Coppa di Parma" può essere commercializzata intera, allo stato sfuso, in trancio sottovuoto o in atmosfera protettiva, o affettata sottovuoto o in atmosfera protettiva.

La denominazione "Coppa di Parma", seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" o dall'acronimo "IGP" (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

11A15391

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Architrave - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 15.05.2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Architrave – Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 7 novembre 1991, con atto a rogito del Notaio Innocenzo Mulieri di Roma, n. REA RM-741024, C.F. 04190201006, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dr.ssa Barbara Bortolotti nata a Roma il 6 giugno 1972, con studio in Roma, Viale Angelico n. 163, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15395

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Afri - Società Cooperativa», in San Giovanni in Croce (CR) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 30 novembre 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «AFRI - Società Cooperativa» con sede in San Giovanni in Croce (CR), con atto a rogito del notaio Alessandro Petrina di Castel Goffredo (MN), costituita in data 5 novembre 2003, n. REA CR-160228, C.F. 01307890192, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il rag. Ivano Carrara nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, con studio in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15396

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Arcadia - Società Cooperativa a r.l.», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 11 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Arcadia - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Massa, costituita in data 20 dicembre 1999, con atto a rogito del Notaio Dario Dalle Luche di Massa, n. REA MS-105147, C.F. 01001350451, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Luca Nannini nato a Pietrasanta (LU) il 30 agosto 1968, con studio in Pietrasanta (LU), via Murli n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15397

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Lavoro Società Cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento in data 3 dicembre 2007, effettuate dai revisori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Lavoro Società Cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Roma, costituita in data 5 luglio 2005, con atto a rogito del Notaio Giuseppe Fuà di Roma, n. REA RM-1105015, C.F. 08595421002, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Massimo De Belardini nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15398

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Cooperativa Casablanca Service - Società Cooperativa a r.l.», in Carpenedolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 26 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Casablanca Service - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Carpenedolo (BS), con atto a rogito del Notaio Giovanni Battista Calini di Brescia, costituita in data 2 luglio 2001, n. REA BS-430042, codice fiscale n. 02203060989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Rag. Ivano Carrara nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, con studio in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15400

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Ingross - Società Cooperativa», in Grumo Nevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 28 luglio 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Ingross - Società Cooperativa» con sede in Grumo Nevano (NA), con atto a rogito del Notaio Patricia Rotondo di Chioggia (VE), costituita in data 15 gennaio 1996, n. REA NA-733338, codice fiscale n. 02883140275, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Renato Esposito nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15408

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Cooperativa Trasporti Logistici – CO.TRA.LO. - Società Cooperativa», in San Giorgio a Cremano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 28 dicembre 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Trasporti Logistici - CO.TRA.LO. - Società Cooperativa» con sede in San Giorgio a Cremano (NA), costituita in data 18 ottobre 2003, con atto a rogito del Notaio Vincenzo Di Caprio di Caserta, n. REA NA-702674, codice fiscale n. 04587771215, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Fausto Porcù nato a Napoli il 21 dicembre 1965, con studio in Napoli, via Cinthia P.co S. Paolo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15409

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «L'Edera 08 - Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Palma Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 1° aprile 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «L'Edera 08 - Società Cooperativa Agricola a r.l.» con sede in Palma Campania (NA), costituita in data 24 giugno 2004, con atto a rogito del Notaio Giuseppe Lallo di Poggiomarino (NA), n. REA NA-716701, codice fiscale n. 04825311212, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Fausto Porcù nato a Napoli il 21 dicembre 1965, con studio in Napoli, via Cinthia P.co S. Paolo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15410

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Il Picchio - Società cooperativa a r.l.», in Limatola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 1° agosto 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Picchio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Limatola (Benevento), costituita in data 26 giugno 2002, con atto a rogito del notaio Ambrogio Romano di Benevento, n. REA BN-107059, codice fiscale n. 01268400627, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15429

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Mt Pakistan - Società cooperativa», in Recanati e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria in data 17 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che la cooperativa si avvale prevalentemente di prestazioni lavorative di non soci e non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Mt Pakistan - Società cooperativa», con sede in Recanati (Macerata), costituita in data 4 luglio 2005, con atto a rogito del notaio Giuseppe Belogi di Macerata, n. REA MC-162729, codice fiscale n. 01564120432, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli-Piceno) il 30 ottobre 1963, con studio in Fermo (Ascoli-Piceno), via Campiglione n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15430

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Frigotrans - Società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 12 maggio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che la cooperativa non ottempera al perseguimento dello scopo mutualistico e non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Frigotrans - Società cooperativa», con sede in Napoli, costituita in data 3 maggio 2006, con atto a rogito del notaio Renato Ferrara di Napoli, n. REA NA-753210, codice fiscale n. 05424671211, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15431

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Società Cooperativa L'Orchidea a r.l.», in *Nova* Siri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa L'Orchidea a r.l.» con sede in Nova Siri (Matera), costituita in data 28 maggio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Latrecchina Domenico di Tursi (Matera), n. REA MT-46049 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963 con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15432

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Il Sedile - Società Cooperativa», in Laterza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo relativo al biennio 2006/06 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico inerente alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Sedile Società Cooperativa» con sede in Laterza (Taranto), costituita in data 29 dicembre 2000, con atto a rogito del notaio dott. Monti Marco di Laterza (Taranto), n. REA TA-139344 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Zocchi Giuseppe, nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970 e residente in San Cassiano (Lecce), via Circumvallazione n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15433

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Società Cooperativa Agricola Coovir», in Cellino San Marco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 29 ottobre 2008 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa Agricola Coovir» con sede in Cellino San Marco (Brindisi), costituita in data 10 febbraio 1993, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico (Brindisi), n. REA BR-70325 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Zocchi Giuseppe, nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970 e residente in San Cassiano (Lecce), via Circumvallazione n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15434

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Cooperativa F.A.S. a r.l.», in Agerola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la società «Cooperativa F.A.S. a r.l.» con sede in Agerola (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del rag. Giuseppe Vittoria;

Vista la relazione del Commissario governativo pervenuta in data 8 settembre 2009 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa F.A.S. a r.l.» con sede in Agerola (Napoli), costituita in data 26 novembre 1986, con atto a rogito del notaio Spagnuolo, n. REA NA-420077, codice fiscale n. 05145020631, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Stefano Speranza nato a Salerno il 1° febbraio 1974, con studio in Salerno, via G. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15438

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Prima Casa Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 1° dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Prima Casa Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Livorno, costituita in data 8 novembre 1991, n. REA LI-93760, Codice fiscale n. 01034480499, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Maurizio Caschili nato a Livorno il 9 ottobre 1970, residente a Livorno, via Adolfo Minghi n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15439

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Martinflora Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la Società «Martinflora Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario Governativo nella persona del Rag. Giuseppe Vittoria;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 8 settembre 2009 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Martinflora Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita in data 21 gennaio 1998, con atto a rogito del notaio Ferdinando Spagnuolo di Castellammare di Stabia (Napoli), n. REA NA-598778, Codice fiscale n. 03420951216, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Stefano Speranza nato a Salerno il 1° febbraio 1974, con studio in Salerno, via G. Vicinanza n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15440

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Gamma Società Cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la società «Gamma Società Cooperativa a r.l.» con sede in Napoli è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del Dr. Alessio Romano;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 29 aprile 2009 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Gamma Società Cooperativa a r.l.» con sede in Napoli, costituita in data 21.11.2001, con atto a rogito del notaio Carmelo Fisichella di Napoli, n. REA NA-666968, Codice fiscale n. 07839120636, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Renato Esposito nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15441

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Autotrasporti Rocca Romana 2002 - Società Cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 10 luglio 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Autotrasporti Rocca Romana 2002 - Società Cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 2 maggio 2002, con atto a rogito del Notaio Andrea Castelnuovo di Roma, n. REA RM-1008719, Codice fiscale n. 07059841002, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr.ssa Maria Maddalena Miuccio nata a Santa Teresa di Riva (Messina) l'8 maggio 1952, con studio in Montelibretti (Roma), via Garibaldi n. 37/B ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15442

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Etras - Società Cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 13 settembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «ETRAS – Soc. Coop. a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 16 settembre 2004, con atto a rogito del Notaio Giovanni Parmegiani di Roma, n. REA RM-1079232, Codice fiscale n. 08156991005, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Mario Melandri nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946, con studio in Roma, via Appia Antica n. 103, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15443

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «CONS.A.M. - Società Cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 28 maggio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CONS.A.M. - Società Cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 24 novembre 2005, con atto a rogito del notaio Maria Luisa Zecca di Roma, n. REA RM-1116377, Codice fiscale n. 08741511003, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Mario Melandri nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946, con studio in Roma, via Appia Antica n. 103, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15444

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «CO.EDIL - Piccola Società Cooperativa di Lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 11 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.EDIL - Piccola Società Cooperativa di Lavoro a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 26 luglio 2001, con atto a rogito del notaio Ernesto Caprino di Roma, n. REA RM-984392, Codice fiscale n. 06701431006, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr.ssa Anita La Morgia nata a Lanciano (Chieti) il 5 luglio 1966, con studio in Roma, via di Vigna Stelluti n. 26, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15445

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Orchestra Ringo - Società Cooperativa a r.l.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 25 agosto 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Orchestra Ringo – Società Cooperativa a r.l." con sede in Piacenza, costituita in data 30 giugno 1986, n. REA PC-115677, C.F. 00926530338, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr.ssa Giorgia Passacantilli nata a Bologna il 20 gennaio 1978, con studio in Roma, Via Tor de' Conti n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15446

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Edilpietra Porticese - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 26 settembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Edilpietra Porticese – Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l." con sede in Ercolano (NA), con atto a rogito del Notaio Felice Piccinni, costituita in data 12 settembre 1978, n. REA NA-313374, Codice fiscale n. 80057460638, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr. Andrea Mancino nato a Torre Annunziata (NA) l'8 marzo 1965, con studio in Napoli, via A. Vespucci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15447

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della «Progetto Lavoro - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 24 ottobre 2007, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Progetto Lavoro – Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Caserta, costituita in data 11 aprile 1986, con atto a rogito del Notaio Vincenzo Di Caprio di Caserta, n. REA CE-132350, C.F. 01593100611, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Dr.ssa Barbara Bonafiglia nata a Cassino (FR) il 26 maggio 1971, con studio in Casapulla (CE), Via F. Sersale n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15448

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della «Società Cooperativa '88 - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Montescaglioso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 novembre 2008 effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa '88 - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Montescaglioso (Matera), costituita in data 10 ottobre 1988, con atto a rogito del notaio dott. Disabato Angelo di Matera, n. REA MT-46978 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15435

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della «Eurostampa - Società Cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 18 novembre 2008 effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Eurostampa - Soc. Coop.» con sede in Matera, costituita in data 5 marzo 2001, con atto a rogito del notaio dott. Casino Michele Arcangelo di Matera, n. REA MT-67732 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15436

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della «Società Cooperativa Santexpress», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento del 15 novembre 2007 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa Santexpress» con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 6 marzo 1999, con atto a rogito del notaio dott. Lodovico Genghini di Cerignola (Foggia), n. REA FG-214604 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 e residente in Troia (Foggia), piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15437

DECRETO 29 aprile 2010.

Scioglimento della «Biferno Società Cooperativa», in Bojano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione relativo al biennio 2007/08 effettuato dal revisore incaricato dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa "Biferno Società Cooperativa" con sede in Bojano (CB), costituita in data 1° dicembre 2000, con atto a rogito del Notaio Dr. Gamberale Giuseppe di Isernia, n. REA CB-108191 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Giuseppe Chiappini, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 9 agosto 1959, con studio in Montenero di Bisaccia (CB), Via Madonna del Carmine n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15449

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della Cooperativa «Riflesso - Società Cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento in data 3 dicembre 2007, effettuate dai revisori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Riflesso Società Cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Roma, costituita in data 5 luglio 2005, con atto a rogito del Notaio Giuseppe Fuà di Roma, n. REA RM-1105016, C.F. 08595401004, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Massimo De Belardini nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A15399

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Olivier, Michel, Eric Contat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con il quale il sig. Olivier, Michel, Eric Contat, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento del «Certificat d'Aptitude Professionnelle – Coiffure – Option C: mixte» e del «Brevet Professionnel» – Coiffure Messieurs Option A conseguiti presso l'Académie de Reims (Francia) nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di responsabile presso la società Sarl Creatif Coiffure dal 12 luglio 1989 al 27 febbraio 2011, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Olivier, Michel, Eric Contat, cittadino francese, nato a Reims (Francia) in data 18 dicembre 1966, sono riconosciuti i titoli di qualifica di cui in premessa uniti all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Contratto di programma FPT Industrial S.p.a. (aggiornamento delibera n. 28/2011 – Contratto Iveco S.p.a.). (Deliberazione n. 65/2011).

IL CIPE

Visto il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce i "Contratti di programma";

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: "Misure urgenti in materia finanziaria" convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-*bis*, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) n. 5618 def ("Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia"), concernente la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la nota n. 0009549 del 16 aprile 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma "IVECO S.p.A." concernente il progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Foggia finalizzato al soddisfacimento della crescente domanda di motori della famiglia F1 nella versione 2,3 e 3,0 litri, anche a seguito dei recenti accordi commerciali intervenuti con la Daimler Chrysler Truck Group;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene fra l'altro comunicato che la Regione Puglia, il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto industriale proposto ha espresso, con nota n. 38 del 24 luglio 2008, il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma "IVECO S.p.A." come previsto dall'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2008;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene altresì comunicato che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – con la nota del 17 luglio 2009 ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la positiva istruttoria tecnica della proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2008;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR 0005312-P del 3 dicembre 2009 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 novembre 2009 sulla proposta di contratto di programma "IVECO S.p.A.";

Viste le successive note n. 0011841 dell'11 maggio 2010 e n. 0014269 dell'11 giugno 2010 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che la copertura finanziaria delle agevolazioni complessive concedibili, ammontanti a 18.742.050 euro, sarà individuata nell'ambito del Programma operativo nazionale 2007-2013 "Ricerca e competitività" e, in particolare a valere sulla linea di azione "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo" – Obiettivo operativo 4.2.1.1 "Rafforzamento del sistema produttivo" dell'Asse II "Sostegno all'innovazione";

Vista la propria delibera 5 maggio 2011, n. 28 con la quale è stata approvata la proposta di contratto di programma "IVECO S.p.A" presentata dal Ministero dello sviluppo economico con la richiamata nota n. 0009549 del 16 aprile 2010;

Vista la successiva nota n. 0014323 dell'8 luglio 2011 con la quale il Ministro dello sviluppo economico, in aggiornamento della citata delibera n. 28 del 5 maggio 2011, ha proposto il subentro della Società FPT Industrial S.p.A. alla Società IVECO S.p.A nella titolarità del contratto da stipulare, a seguito della complessiva riorganizzazione del Gruppo FIAT che ha comportato il trasferimento alla medesima FPT Industrial S.p.A. dello stabilimento di Foggia interessato dal programma di investimento approvato con la delibera citata e per il quale la nuova società ha formalmente confermato l'interesse alla prosecuzione e al conseguente subentro nella titolarità della domanda di accesso alla contrattazione programmata;

Considerato che gli investimenti, in avanzato stato di realizzazione, sono stati avviati nel rispetto dei termini previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 (articoli 7, comma 1 e 17, comma 4) che disciplina le procedure relative ai contratti di programma;

Ritenuto di dover accogliere la citata proposta di aggiornamento;

Delibera:

È approvata la proposta di contratto di programma FPT Industrial S.p.A. presentata dal Ministro dello sviluppo economico, a titolo di aggiornamento della delibera n. 28/2011 richiamata in premessa che viene sostituita dalla presente.

Il progetto industriale oggetto del contratto di programma da stipulare prevede l'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Foggia finalizzato al soddisfacimento della crescente domanda di motori della famiglia F1 nella versione 2,3 e 3,0 litri, anche a seguito dei recenti accordi commerciali intervenuti con la Daimler Chrysler Truck Group.

Il complessivo programma degli investimenti ammonta a 75.010.000 euro, di cui 74.947.000 euro richiesti per le agevolazioni (26.392.000 euro per macchinari, 40.955.000 euro per impianti e 7.600.000 euro per attrezzature).

Le agevolazioni concedibili, che ammontano a 18.742.050 euro, non sono soggette all'obbligo di notifica individuale all'Unione europea in base a quanto disposto dal paragrafo 4.3.1, punto 64, degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013. Tali agevolazioni sono state determinate utilizzando il criterio di calcolo di cui alla richiamata legge n. 181/1989, attraverso l'erogazione del contributo in tranche proporzionali agli stati di avanzamento degli investimenti. Le agevolazioni sono state determinate nel rispetto dell'intensità massima prevista dalla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 per la Regione Puglia e la dimensione di grande impresa, pari al 30% ESL (equivalente sovvenzione lorda).

Il progetto prevede un incremento occupazionale di 31 U.L.A. (Unità lavorative annue), con una stima per l'anno di regime di un incremento, al netto del turn over, di 104 unità lavorative.

Il termine di ultimazione degli investimenti è fissato in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e di FPT Industrial S.p.A. che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà a questo Comitato copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dal perfezionamento.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 126

11A15658

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 2 dicembre 2011.

Dichiarazione della illegittimità della richiesta di *referendum*, relativa al distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e l'istituzione in essa di una nuova Regione denominata «Principato di Salerno».

L'Ufficio Centrale per il *referendum* composto da:

Presidente:

dott. Corrado CARNEVALE

Vice Presidente:

dott. Giuseppe Maria COSENTINO

Componente:

dott. Giovanni Battista PETTI
dott. Alessandro DE RENZIS
dott. Salvatore BOGNANNI
dott. Camillo FILADORO
dott. Alfredo TERESI
dott. Antonio MERONE
dott. Gaetanino ZECCA
dott. Mario FINOCCHIARO
dott. Paolo STILE
dott. Francesco SERPICO
dott. Nicola MILO
dott. Umberto GOLDONI
dott. Giuseppe SALME'
dott. Luigi PICCIALLI
dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE
dott. Giuseppe Maria BERRUTI
dott.ssa Maria Cristina SIOTTO
dott. Salvatore SALVAGO
dott. Antonio BEVERE
dott. Gennaro MARASCA

dott. Ruggero GALBIATI

dott. Giacomo FOTI

riunito in camera di consiglio nell'Aula "Della Torre", sita al quarto piano del Palazzo di Giustizia in Roma, Piazza Cavour n. 2, sentita la relazione del Presidente, ha emesso la seguente

Ordinanza

sulla richiesta di *referendum* presentata il 16 dicembre 2010 per il distacco del territorio della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e l'istituzione in essa di una nuova Regione denominata "Principato di Salerno".

******

1. La richiesta di *referendum* è corredata da conformi deliberazioni assunte da tanti Consigli comunali di Comuni compresi nella Provincia di Salerno, rappresentativi di oltre un terzo della popolazione della stessa Provincia, nonché dal Consiglio provinciale di Salerno.

Con ordinanza del 2 febbraio 2011 l'Ufficio centrale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, in relazione all'art. 132, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede che la richiesta di *referendum* per il distacco da una Regione di una o più Province o di uno o più Comuni volta alla creazione di una nuova Regione deve essere corredata dalle conformi deliberazioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco nonché di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione, mentre la richiamata disposizione costituzionale prescrive che la richiesta di *referendum* deve provenire da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, che dovrebbero ragionevolmente identificarsi soltanto con quelle degli enti territoriali direttamente interessati al distacco dalla Regione di appartenenza per costituirne una nuova.

La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2011 n. 278, ha dichiarato la questione inammissibile, nella parte in cui prevede che la richiesta di *referendum* per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a sé stante, deve essere corredata dalle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco», e non fondata, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta deve essere, altresì, corredata dalle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali e di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti». Ha rilevato in proposito che, diversamente dal fenomeno territoriale di cui al secondo comma dell'art.132 della Costituzione, tendenzialmente destinato a riguardare ambiti spaziali relativamente contenuti e, comunque, non tale da determinare una modificazione strutturale del complessivo assetto regionale dello Stato, l'ipotesi di distacco di enti locali da una Regione, diretto alla creazione di una nuova Regione, ha *in re ipsa* caratteristiche tali da coinvolgere necessariamente quantomeno l'intero assetto della Regione cedente, potendo anche, in eventuale ipotesi, comportare il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale statale. L'evidente incomparabilità dei fenomeni disciplinati dal primo e dal secondo comma dell'art. 132 della Costituzione giustifica il più ampio confine della espressione «popolazioni interessate» contenuta nel primo comma dello stesso articolo, per cui, stante la maggiore pervasività degli interessi coinvolti, la stessa espressione va riferita non alle sole popolazioni per le quali vi sarebbe una variazione di status regionale, ma anche a quelle che, pur rimanendo immodificata tale loro condizione, indubbiamente subirebbero gli effetti della variazione di quella degli altri. Risulta, perciò, conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento della procedura referendaria volta al distacco di determinati territori da una Regione e alla creazione di una nuova Regione, siano coinvolte, in quanto interessate, anche le popolazioni della restante parte della Regione originaria.

Con ordinanza dell'8 novembre 2011 il Presidente ha convocato l'Ufficio Centrale per il *referendum* per la seduta odierna, assegnando ai delegati dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale che hanno deliberato la richiesta referendaria il termine finale del 21 novembre 2011 per la presentazione di eventuali memorie.

Nel termine assegnato è stata presentata una memoria, con la quale si richiede che la richiesta di *referendum* sia dichiarata ammissibile.

2. L'Ufficio Centrale per il *referendum* osserva che l'interpretazione dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, contenuta nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale con cui la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Ufficio è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata, essendo per esso vincolante, non può essere posta in discussione in questa sede, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto nella memoria dei delegati dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale richiedenti.

Conseguentemente, la richiesta di *referendum*, provenendo esclusivamente da Consigli comunali di Comuni compresi nel territorio della Provincia di Salerno e dal Consiglio provinciale di Salerno e rappresentativi di oltre un terzo della popolazione della stessa Provincia, e non coinvolgendo alcuno dei Consigli comunali dei Comuni compresi nelle altre Province della Regione Campania e rappresentativi di oltre un terzo della restante popolazione della Regione, non può essere dichiarata legittima.

P.Q.M.

Dichiara non legittima la richiesta di *referendum* avanti indicata.

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 2011

Il presidente: CARNEVALE

11A15867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti di C.I.G.S. emanati dall'8 settembre 2011 al 15 settembre 2011

Denominazione Azienda : **A.M.A.**

con sede in : **SAN MARTINO IN RIO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **COLLAZZONE** Prov : **PG**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA**

Decreto del 09/09/2011 n. 61403

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ACON**

con sede in : **SAN MARTINO BUON ALBERGO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN MARTINO BUON ALBERGO** Prov : **VR**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 12/09/2011 n. 61441

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **ADLER EVO**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIANFEI** Prov : **CN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61418

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2011** al **07/02/2012**

Denominazione Azienda : **ADRIA ARTIGIANATO SRL**

con sede in : **RICCIONE** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RICCIONE** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Unità di : **MISANO ADRIATICO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 12/09/2011 n. 61451

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC. COOP.**

con sede in : **CERVIA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CERVIA** Prov : **RA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 12/09/2011 n. 61439

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALSTOM POWER ITALIA**

con sede in : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SESTO SAN GIOVANNI** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 15/09/2011 n. 61475

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **ANTONIO PUDDU IMPRESA COSTRUZIONI EDILI - A.P.I.C.E.**

con sede in : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 15/09/2011 n. 61463
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/05/2011** al **04/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **AREAIN S.R.L.**

con sede in : **GANDINO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CAZZANO SANT'ANDREA** Prov : **BG**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Unità di : **GANDINO** Prov : **BG**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**
Decreto del 12/09/2011 n. 61435
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/04/2011** al **13/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ATTREZZATURE ZETA-FPA SRL IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO**

con sede in : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GRAVELLONA TOCE** Prov : **VB**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per la lavorazione e la finitura dei tessili**
Decreto del 15/09/2011 n. 61488
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/04/2011** al **13/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **AUCHAN**

con sede in : **ROZZANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CEPAGATTI** Prov : **PE**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**
Decreto del 15/09/2011 n. 61492
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **BETONGARDA S.R.L.**
con sede in : **PESCHIERA DEL GARDA** Prov :

VR

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi**

Unità di : **VILLAFRANCA DI VERONA** Prov : **VR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO, PIETRA ARTIFICIALE E GESSO**

Unità di : **PONTI SUL MINCIO** Prov : **MN**

Settore: **Produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi**

Unità di : **PONTI SUL MINCIO** Prov : **MN**

Settore: **Produzione di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi**
Decreto del 09/09/2011 n. 61392
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **BIOITALIA**

con sede in : **ADRIA** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **altra causale**

Unità di : **ADRIA** Prov : **RO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**
Decreto del 09/09/2011 n. 61388
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/05/2011** al **05/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BONAITI SERRATURE**

con sede in : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALOLZIOCORTE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**
Decreto del 15/09/2011 n. 61497
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **BOTTEGA VERDE S.R.L.**

con sede in : **PIENZA** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato per corrispondenza, per telefono e per radio, esclusi i veicoli**

Decreto del 12/09/2011 n. 61411

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.E.M. S.R.L.**

con sede in : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed in altri metalli e relativi lavori di riparazione (fabbri, ramai, ecc.)**

Decreto del 15/09/2011 n. 61466

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.M.V. S.R.L.**

con sede in : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 15/09/2011 n. 61472

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CALIBERG**

con sede in : **CURNO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CURNO** Prov : **BG**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 15/09/2011 n. 61482

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **12/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CARNEVALI**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento ed accessori**

Decreto del 15/09/2011 n. 61498

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CERAMICHE ATLAS CONCORDE**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FINALE EMILIA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 15/09/2011 n. 61494

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **CIET IMPIANTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VADO LIGURE** Prov : **SV**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Decreto del 12/09/2011 n. 61410

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Clersud S.p.A.**

con sede in : **CARRE'** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MODIGLIANA** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

Decreto del 15/09/2011 n. 61469

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **CO.M.I.M.**

con sede in : **CAPOTERRA** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **UTA** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**
Decreto del 15/09/2011 n. 61480
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/07/2011** al **20/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI SRLU**

con sede in : **LIVORNO** Prov : **LI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LIVORNO** Prov : **LI**

Settore: **Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e fluviali**
Decreto del 12/09/2011 n. 61443
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO SOCIETA' COOPERATIVA**

con sede in : **LIVORNO** Prov : **LI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LIVORNO** Prov : **LI**

Settore: **Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e fluviali**

Unità di : **LIVORNO** Prov : **LI**

Settore: **Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e fluviali**
Decreto del 12/09/2011 n. 61444
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o Indesit Carinaro Teverola**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEVEROLA** Prov : **CE**

Settore: **Mense**
Decreto del 12/09/2011 n. 61427
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **26/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **conceria cafra**
con sede in : **TURBIGO** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TURBIGO** Prov : **MI**

Settore: **INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI**

Decreto del 15/09/2011 n. 61483

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CREAZIONI DESIRE' STYL SRL IN LIQUIDAZ E CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **CASTANO PRIMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASTANO PRIMO** Prov : **MI**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 15/09/2011 n. 61486

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2011** al **11/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CTS VIAGGI SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **AGENZIE DI VIAGGIO ED ALTRI INTERMEDIARI DEL TURISMO**
Decreto del 09/09/2011 n. 61396
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/12/2010** al **14/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **DATAFASHION**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**
Decreto del 09/09/2011 n. 61387
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **DIETETICS PHARMA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**
Decreto del 15/09/2011 n. 61460
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **12/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **DIWAR S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **CAMPODARSEGO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 09/09/2011 n. 61393

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/05/2011** al **30/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DUELLE**

con sede in : **CARAVAGGIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARAVAGGIO** Prov : **BG**

Settore: **Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento**

Decreto del 12/09/2011 n. 61424

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ECOLATEX di Formenti Marco & C.in liquidazione**

con sede in : **MISINTO** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MISINTO** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

Decreto del 15/09/2011 n. 61470

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/06/2011** al **26/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDO'S COMPANY SOC. UNIPERSONALE**

con sede in : **LOCOROTONDO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LOCOROTONDO** Prov : **BA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 12/09/2011 n. 61405

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ENDURANCE FONDALMEC**

con sede in : **LOMBARDORE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **LOMBARDORE** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di alluminio e semilavorati**

Decreto del 12/09/2011 n. 61417

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **EURO-EXPORT S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **CALVISANO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CALVISANO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 15/09/2011 n. 61484

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EUROPOLIGRAFICO**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**

Decreto del 12/09/2011 n. 61428

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/08/2011** al **13/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **F.LLI BENAGLIO**

con sede in : **CAMAIORE** Prov : **LU**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarietà**

Unità di : **CAMAIORE** Prov : **LU**

Settore: **Altre lavorazioni affini alla fabbricazione di carrozzerie: allestimenti di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (comprese la coibentazione e la blindatura), ecc.**

Decreto del 12/09/2011 n. 61450

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO THERMOTEC SPA**

con sede in : **TRUCCAZZANO** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TRUCCAZZANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori di isolamento**
Decreto del 15/09/2011 n. 61485
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/04/2011** al **21/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FIAT GROUP AUTOMOBILES**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**
Decreto del 08/09/2011 n. 61383
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/07/2011** al **14/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **FILATI DRAGO S.P.A.**

con sede in : **LESSONA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LESSONA** Prov : **BI**

Settore: **PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI**
Decreto del 12/09/2011 n. 61447
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **FILATI MACLODIO**

con sede in : **MACLODIO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MACLODIO** Prov : **BS**

Settore: **Preparazione e filatura di altre fibre tessili**
Decreto del 15/09/2011 n. 61481
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FRAMAG GROUP S.P.A.**

con sede in : **CANEGRATE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CANEGRATE** Prov : **MI**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Decreto del 15/09/2011 n. 61464

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/08/2011** al **01/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **G.G.A. S.P.A.**

con sede in : **CORRIDONIA** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CORRIDONIA** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **CALDAROLA** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 09/09/2011 n. 61398

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **G.R. DI GIACONI E RAPONI**

con sede in : **APPIGNANO** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **APPIGNANO** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 12/09/2011 n. 61404

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GARDESA**

con sede in : **CORTEMAGGIORE** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORTEMAGGIORE** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte e infissi blindati**

Decreto del 12/09/2011 n. 61422

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

Denominazione Azienda : **GAYPA SRL**

con sede in : **QUINTO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUINTO VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Decreto del 09/09/2011 n. 61389

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **Gio'Style Lifestyle**

con sede in : **URGNANO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **URGNANO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 15/09/2011 n. 61465

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **12/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **GOLDONI s.p.a.**

con sede in : **CARPI** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CARPI** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**

Unità di : **RIO SALICETO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61455

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **GRIMECA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **CEREGNANO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CEREGNANO** Prov : **RO**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori**

Decreto del 15/09/2011 n. 61459

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/07/2011** al **28/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **HALLEY CONSULTING SRL**

con sede in : **CAMPO CALABRO** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPO CALABRO** Prov : **RC**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 09/09/2011 n. 61401
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **IMATION**

con sede in : **SEGRATE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SEGRATE** Prov : **MI**

Settore: **Mediatori in materiale ed apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico**

Decreto del 15/09/2011 n. 61493
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIA CAMICERIA COVANI**

con sede in : **NARDO'** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NARDO'** Prov : **LE**

Settore: **CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI, ESCLUSO L'ABBIGLIAMENTO IN PELLE E PELLICCIA**

Decreto del 12/09/2011 n. 61406
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **INTERPUMP HYDRAULICS**

con sede in : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Unità di : **BOMPORTO** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 12/09/2011 n. 61452

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **IVAB SRL**

con sede in : **CASTO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTO** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 09/09/2011 n. 61397

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **JB STRUMENTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SARROCH** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**

Decreto del 15/09/2011 n. 61462

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/06/2011** al **18/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **KARIM S.R.O.**

con sede in : **BOVES** Prov :

CN

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOVES** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
Decreto del 12/09/2011 n. 61446
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **03/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **KIMBERLY-CLARK**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ALANNO** Prov : **PE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario**
Decreto del 15/09/2011 n. 61471
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **30/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **LANZONI GIORDANO**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Unità di : **CESENA** Prov : **FC**

Settore: **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI**
Decreto del 15/09/2011 n. 61496
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **LECCE PEN COMPANY**

con sede in : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di cancelleria**
Decreto del 12/09/2011 n. 61426
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2011** al **07/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LEGNO**

con sede in : **ALTAMURA** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**

Decreto del 12/09/2011 n. 61414

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/07/2011** al **14/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LMA SRL**

con sede in : **PIANEZZA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIANEZZA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **PIANEZZA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 12/09/2011 n. 61421

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **MAC SRL**

con sede in : **VIGOLZONE** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VIGOLZONE** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/09/2011 n. 61448

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **MAGICA SERVICE**

con sede in : **BARI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 15/09/2011 n. 61495

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2011** al **11/04/2012**

Denominazione Azienda : **MAGLIFICIO DA RE**

con sede in : **COLLE UMBERTO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLLE UMBERTO** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA, ESCLUSA LA MAGLIERIA INTIMA**

Decreto del 09/09/2011 n. 61394

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **Manifattura Italiana Tabacco S.P.A.**

con sede in : **CHIARAVALLE** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CHIARAVALLE** Prov : **AN**

Settore: **INDUSTRIA DEL TABACCO**

Decreto del 12/09/2011 n. 61430

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **MAR PELLI SRL**

con sede in : **SOLOFRA** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SOLOFRA** Prov : **AV**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 09/09/2011 n. 61402

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2011** al **02/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARCHI & FILDI**

con sede in : **BIELLA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61458

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **MECCANOTECNICA CENTRO**

con sede in : **FABRIANO** Prov :

AN

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **FABRIANO** Prov : **AN**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 15/09/2011 n. 61474

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **METODA**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 09/09/2011 n. 61391

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **MORRI VENIERO & FIGLI SNC**

con sede in : **SANTARCANGELO DI ROMAGNA** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANTARCANGELO DI ROMAGNA** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici**

Decreto del 12/09/2011 n. 61457

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **New Marbas spa**

con sede in : **PARRE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PARRE** Prov : **BG**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 15/09/2011 n. 61467

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **NOVACETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **MAGENTA** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MAGENTA** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Decreto del 15/09/2011 n. 61479

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/07/2011** al **22/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **NUOVA H.A.G.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA**

con sede in : **MAZZE'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MAZZE'** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di macchine per ufficio compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 12/09/2011 n. 61445

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/05/2011** al **09/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **OCEM S.P.A.**

con sede in : **SAN GIORGIO DI PIANO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIORGIO DI PIANO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Unità di : **FIUMICINO** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Autorizzazione del 12/09/2011 n. 61436

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **22/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **OFFICE DESIGN ITALIA**

con sede in : **MATERA** Prov : **MT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 12/09/2011 n. 61449
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **OFFICINA MECCANICA ORAL**
con sede in : **MODENA** Prov : **MO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **MODENA** Prov : **MO**
Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 12/09/2011 n. 61420
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **OFFICINE MECCANICHE PONTILLO & C. S.R.L.**
con sede in : **SCAFATI** Prov : **SA**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **SCAFATI** Prov : **SA**
Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 12/09/2011 n. 61437
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **03/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **OFFICINE RIVA S.P.A.**
con sede in : **LECCO** Prov : **LC**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **LECCO** Prov : **LC**
Settore: **Fabbricazione di filettatura e bulloneria**
Unità di : **COLICO** Prov : **LC**
Settore: **Fabbricazione di filettatura e bulloneria**
Decreto del 15/09/2011 n. 61491
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **31/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **OMME SNC DI MANCINI EURO & C.**
con sede in : **FALCONARA MARITTIMA** Prov : **AN**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di : **FALCONARA MARITTIMA** Prov : **AN**
Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e**

organi di trasmissione
Decreto del 12/09/2011 n. 61431
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/04/2011** al **18/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **OPES SAVE SPA IN LIQUIDAZIONE**
con sede in : **PIOMBINO DESE** Prov : **PD**
Causale di Intervento : **Fallimento**
Unità di : **PIOMBINO DESE** Prov : **PD**
Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo**
Decreto del 12/09/2011 n. 61432
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/03/2011** al **31/10/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **P.W.P. SPA**
con sede in : **PRATO** Prov : **PO**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **PRATO** Prov : **PO**
Settore: **Fabbricazione di tessuti e articoli tessili per usi tecnici**
Unità di : **CANTAGALLO** Prov : **PO**
Settore: **Fabbricazione di tessuti e articoli tessili per usi tecnici**
Decreto del 09/09/2011 n. 61386
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **PNR ITALIA S.R.L.**
con sede in : **VOGHERA** Prov : **PV**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di : **VOGHERA** Prov : **PV**
Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 15/09/2011 n. 61473
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **POLISTAMP**
con sede in : **PRATOVECCHIO** Prov :

AR

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATOVECCHIO** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli n.c.a.**
Decreto del 12/09/2011 n. 61415
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **PRO.MIN. PROMOZIONE MINERARIA SRL**

con sede in : **MONTECOMPATRI** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTECOMPATRI** Prov : **RM**

Settore: **Estrazione di pietre ornamentali**
Decreto del 09/09/2011 n. 61390
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/05/2011** al **07/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **PSV LAB IMPIANTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SARROCH** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**
Decreto del 15/09/2011 n. 61461
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/06/2011** al **18/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **RADIM S.p.A.**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali**
Decreto del 12/09/2011 n. 61407
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **REDAELLI VELLUTI SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **MANDELLO DEL LARIO** Prov :

LC

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MANDELLO DEL LARIO** Prov : **LC**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**

Unità di : **LECCO** Prov : **LC**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**

Decreto del 09/09/2011 n. 61395

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/06/2011** al **07/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ROTOTYPE**

con sede in : **CALENZANO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di macchine per ufficio compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 12/09/2011 n. 61442

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **RUE ROYALE DIANA SPA**

con sede in : **MERATE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MERATE** Prov : **LC**

Settore: **Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.**

Unità di : **OLGIATE MOLGORA** Prov : **LC**

Settore: **Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.**

Decreto del 15/09/2011 n. 61490

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/06/2011** al **27/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **S.A.P.I.N. SPA IN LIQUIDAZIONE già PI.CA. Costruzioni SPA**

con sede in : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 12/09/2011 n. 61434

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/01/2011** al **23/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **S.I.L.A.M. Società Industriale Laterizi e Affini Medicina**

con sede in : **MEDICINA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MEDICINA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Decreto del 12/09/2011 n. 61453

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **S.P.A. INGG. PROVERA E CARRASSI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **COSTRUZIONI**

Unità di : **SAN REMO** Prov : **IM**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **COSTRUZIONI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61408

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SACCARTA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **LENTATE SUL SEVESO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**
Decreto del 15/09/2011 n. 61487
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/04/2011** al **04/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **SANDRIGARDEN SPA**

con sede in : **ROSA'** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MOLTENO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**
Decreto del 09/09/2011 n. 61399
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/12/2011**
****

Denominazione Azienda : **SI.TEL.COM. SRL**

con sede in : **VENARIA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENARIA** Prov : **TO**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**
Decreto del 15/09/2011 n. 61468
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **PRATA DI PRINCIPATO ULTRA** Prov : **AV**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**
Decreto del 12/09/2011 n. 61419
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/06/2011** al **21/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **SIMA GROUP**

con sede in : **CRESPELLANO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CRESPELLANO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria, compresi parti e accessori**

Decreto del 15/09/2011 n. 61478

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **SIT**

con sede in : **JESI** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **JESI** Prov : **AN**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti termici, idraulico-sanitari e per il trasporto del gas**

Decreto del 09/09/2011 n. 61385

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SPAV PREFABBRICATI**

con sede in : **MARTIGNACCO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **MARTIGNACCO** Prov : **UD**

Settore: **COSTRUZIONI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61429

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/05/2011** al **28/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **STETON**

con sede in : **CARPI** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARPI** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/09/2011 n. 61412

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/04/2011** al **26/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **STETON**

con sede in : **CARPI** Prov :

MO

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CARPI** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 12/09/2011 n. 61438

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/04/2011** al **26/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **STUDIO ASSOCIATO NOTAI BOSSONI CONTI POLI STAFFIERI**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **Studi legali e notarili**

Decreto del 08/09/2011 n. 61384

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **SUN CHEMICAL GROUP**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61409

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **T.E.S.T.A. TESSITURA E STAMPA TESSUTI ABBIGLIAMENTO**

con sede in : **ROMENTINO** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMENTINO** Prov : **NO**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 12/09/2011 n. 61413

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/03/2011** al **07/03/2012**

Denominazione Azienda : **T.E.V. TERMO ENERGIA VERSILIA**

con sede in : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MASSAROSA** Prov : **LU**

Settore: **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI**

Unità di : **PIETRASANTA** Prov : **LU**

Settore: **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI**

Decreto del 12/09/2011 n. 61440

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **TACCONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **PAVIA** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BRONI** Prov : **PV**

Settore: **CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 15/09/2011 n. 61489

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/06/2011** al **09/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TESSITURA DI QUAREGNA - GHIONE**

con sede in : **QUAREGNA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **QUAREGNA** Prov : **BI**

Settore: **TESSITURA**

Decreto del 12/09/2011 n. 61454

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **TEUCO GUZZINI**

con sede in : **MONTELUPONE** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTELUPONE** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 12/09/2011 n. 61425
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2011** al **16/05/2012**
****

Denominazione Azienda : **TOCCO MAGICO SPA I.L. ED IN C.P.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di saponi e detergenti per uso personale, di profumi e cosmetici**
Decreto del 12/09/2011 n. 61433
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/02/2011** al **01/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **VIBAC SPA**

con sede in : **TICINETO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**
Decreto del 15/09/2011 n. 61476
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **31/03/2013**
Concessine del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/10/2011**
****

Denominazione Azienda : **vincenzo quagliotti e figli spa**

con sede in : **CHIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CHIERI** Prov : **TO**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**
Decreto del 12/09/2011 n. 61456
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/03/2011** al **29/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **VMC SPA**

con sede in : **CIVATE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CIVATE** Prov : **LC**

Settore: **TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI**
Decreto del 09/09/2011 n. 61400

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **VTM**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OSASIO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di carrozzerie di qualsiasi tipo, comprese le cabine**

Decreto del 15/09/2011 n. 61477

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/03/2011** al **27/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **VUZETA SRL**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**

Decreto del 12/09/2011 n. 61423

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **WARTSILA ITALIA**

con sede in : **SAN DORLIGO DELLA VALLE** Prov : **TS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SAN DORLIGO DELLA VALLE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di motori e di turbine, esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**

Unità di : **CIVITAVECCHIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di motori e di turbine, esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**

Unità di : **MESSINA** Prov : **ME**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di motori e di turbine, esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di motori e di turbine, esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**

Decreto del 12/09/2011 n. 61416

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **VINYLS ITALIA**

con sede in : **VENEZIA**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria art, 7, comma 10ter, legge 236/93**

Unità di : **RAVENNA**
PORTO TORRES (SS)
VENEZIA

Decreto del 15/09/2011 n. 61499
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/09/2011** al **08/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **WORLD STARTEL COMMUNICATIONS**

con sede in : **PESCARA** Prov : **PE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIMERCATE** Prov : **MB**

Settore: **Commercio all'ingrosso di materiali radiotelevisivi, telefonici ed antifurto**

Decreto del 15/09/2011 n. 61500
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

11A15427

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-282) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00